

20691/2025

16 MAR 2026

N. [REDACTED]

Nr. /25 Reg. Sent.



Deposito in cancelleria oggi

Avviso di deposito con estratto della sentenza notificato al contumace il

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, VI Sezione Penale, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Gabriella Gallucci Presidente relatore
Dott.ssa Fabiana Mastrominico Consigliere
Dott.ssa Roberta Troisi Consigliere

nell'udienza del 15 dicembre 2025, udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Valter Brunetti, del Patrono di Parte civile e della Difesa dell'imputato e, con l'assistenza del Cancelliere, dott.ssa Rita Rullo, ha pubblicato la seguente

Proposto ricorso il

Atti in Cassazione il

Irrevocabile il

Estratto esecutivo trasmesso il
P.G. _____
Questura _____
Reperto _____

Redatta Scheda il

Redatta nota spese il

C.P. N° _____
Addi _____
Atti in Tribunale

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED]
libero, assente

Difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

Parte civile: [REDACTED], assente

Difesa di fiducia dall'avv. Marco Trasacco del foro di Napoli Nord, [REDACTED]
[REDACTED]

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica resa il 5.7.2023 con la quale il [REDACTED] è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante ed esclusa la recidiva, riconosciuta la continuazione sotto la più grave ipotesi di cui all'art. 612 bis c.p., condannato alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

L'imputato veniva anche condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, da determinare nel suo esatto ammontare nella separata sede civile, oltre che alla refusione delle spese sostenute nel processo penale dalla stessa parte civile.

IMPUTATO

1. per il reato p. e p. dall'art. 612-bis^{1°} c.p. perché, con reiterate condotte minacciava e molestava la ex fidanzata [REDACTED]

in guisa da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura. E segnatamente:

a) proferiva al suo indirizzo espressioni minatorie ed ingiuriose dicendole *"Sei una puttana, sei una mignotta, devi andare a far la vita, sei una magna pesci...Ti devo fare tre mazzate al giorno, perché ti domino io ti faccio vedere se non fai quello che io ti comando..zoccola..puttana"*;

b) si recava più volte in [REDACTED] senza presso l'abitazione della p.o., ivi sita in via [REDACTED], e le chiedeva insistentemente di avere colloqui con lui;

c) in data 16.6.2022 si introduceva nell'abitazione della p.o. da una finestra, dopo averne forzato la maniglia, le chiedeva di parlargli e, di fronte al rifiuto all'opposto della predetta, le afferrava il braccio destro e la spingeva giù per le scale per poi chiederle di tornare con lui, trattenendosi presso l'abitazione contro la volontà della p.o. fino a tarda notte;

d) la seguiva continuamente e la pedinava in ogni luogo;

e) in data 7 e 8.8.2022, si recava in [REDACTED], in via G. [REDACTED] 20, ove chiedeva insistentemente alla p.o. di parlarle, mentre le stessa era in vacanza coi figli e, dinanzi al suo rifiuto, scagliava delle pietre verso il suo indirizzo;

f) in data [REDACTED], mentre la p.o. era in vacanza a [REDACTED], la ingiuriava pubblicamente dicendole sotto il balcone *"Vedi il vestito che porti mi sembri na puttana, sai fare la mignotta chist si bon a fa!"*;

g) in data [REDACTED] seguiva la p.o. presso l'abitazione sita in [REDACTED] in via G. [REDACTED] 20, ove le afferrava la mano destra, le stritolava il dito medio e anulare fino a procurarle le lesioni meglio descritte al capo 4.

Con la recidiva reiterata.

Nei luoghi suindicati fino al [REDACTED]

2. per i reati p. e p. dagli artt. 81 e 614^{1, II e IV} c.p., perché con le condotte meglio descritte sotto il capo I lett. c) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si introduceva e si tratteneva nell'abitazione di [REDACTED] [REDACTED], sita in [REDACTED] via [REDACTED], contro la volontà di quest'ultima, che aveva il diritto di escluderlo, con l'aggravante di aver usato violenza sulle cose, consistita nel forzare la maniglia della finestra. Con la recidiva reiterata.

In [REDACTED], il 16.6.2022.

3. per il reato p. e p. dagli artt. 582-585, in relazione agli artt. 576^{1 n.51} e 577^{1 n.1} c.p., perché, con la condotta meglio descritta al capo I lett. c) e in occasione del delitto di cui al capo anzidetto, cagionava alla ex fidanzata, [REDACTED] [REDACTED], lesioni personali consistite in *"trauma contusivo del piede destro con frattura base della falange prossimale del IV dito"*, meglio descritte nel referto della Casa di cura "Villa dei Fiori" n. [REDACTED]. Con la recidiva reiterata.

In [REDACTED], il [REDACTED]

4. per il reato p. e p. dagli artt. 582-585, in relazione agli artt. 576^{1 n.51} e 577^{1 n.1} c.p., perché, con la condotta meglio descritta al capo I lett. c) e in occasione del delitto di cui al capo anzidetto, cagionava alla ex fidanzata, ██████████ ██████████, lesioni personali, meglio descritte nel referto della P.S. del ██████████ in atti.
Con la recidiva reiterata.
In ██████████, il 30.10.2022.

9

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. La sentenza oggetto di impugnazione

Con la sentenza citata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, affermava la colpevolezza dell'imputato sopra generalizzato per i reati fattualmente precisati in rubrica e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante ed esclusa la recidiva, riconosciuta la continuazione sotto la più grave ipotesi di cui all'art. 612 bis c.p., lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale decideva anche delle statuizioni civili, condannando il [REDACTED] al risarcimento del danno in favore della parte civile, con rinvio alla più naturale sede civile per la determinazione nel suo esatto ammontare, e alla refusione delle spese sostenute nel processo penale dalla stessa parte civile. In punto di fatto il Giudice gravato ricostruiva la vicenda in base a tutti gli elementi, orali e documentali, raccolti in sede di istruttoria dibattimentale.

§ 2. I Motivi di appello

Avverso tale sentenza proponeva appello l'imputato, tramite il proprio Difensore di fiducia, chiedendo:

in via principale **l'assoluzione dal reato di cui all'art. 612 bis c.p.** ritenendo inaffidabile la narrazione della persona offesa e assente l'evento dello stato d'ansia e di paura e, anzi, presente l'assecondamento da parte della donna, che ha anche manifestato un chiaro interesse patrimoniale nella vicenda processuale. Chiedeva, quindi, la **riqualificazione nella contravvenzione di cui all'articolo 660 c.p.**, ritenendo non corretta la qualificazione giuridica dei fatti.

Quanto al **reato di cui all'articolo 614 c.p.** la Difesa chiedeva **l'assoluzione perché il fatto non sussiste**, nell'inattendibilità della persona offesa.

Chiedeva, inoltre, che l'appellante venisse mandato assolto dal delitto di lesioni del 30/10/2022 dal momento che la donna ammetteva di essersele procurate in conseguenza della perdita di equilibrio sulle scale.

Infine, la Difesa chiedeva venisse concessa la **sospensione condizionale della pena**, laddove il Giudice impugnato l'aveva negata con mera formula di stile.

All'udienza del 2 ottobre la Difesa dell'appellante chiedeva ex art. 603 c.p.p. la rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. con nuova audizione del teste [REDACTED].

Quindi le parti concludevano come da verbale e la Corte, all'esito della camera di consiglio svoltasi in data odierna, emetteva il dispositivo di sentenza cui fa seguito la presente motivazione.

4 

Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato nei termini che meglio verranno precisati in prosieguo quanto alle doglianze sviluppate in merito alla fattispecie di cui al capo 3.

Per il resto, si premette che questa Corte ritiene integralmente condivisibili la ricostruzione dei fatti e la motivazione posta a fondamento della pronuncia di primo grado, considerato che le censure svolte nel gravame sono state sostanzialmente già esaminate e risolte, ed è consentito al giudice dell'impugnazione di motivare *per relationem* (Cass. pen sez. V, n. 3751/00) giacché le censure formulate contro la decisione non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.

Si premette ancora che la regola di cui all'art. 597, comma 1, c.p.p. delimita la cognizione del giudice d'appello *'ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti'*, con il conseguente obbligo per la Corte di concentrare il proprio intervento sulla valutazione delle specifiche censure e richieste.

A. La richiesta assolutoria dal delitto di cui all'art. 612 bis c.p.

Pur a fronte delle critiche difensive, ritiene la Corte che ricorrano tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi del delitto di stalking.

Come detto, per la descrizione dei fatti si rinvia *per relationem* alla sentenza gravata.

In premessa, va detto che la Corte ritiene del tutto credibile la persona offesa nella sua narrazione, considerato anche l'intento espressamente dichiarato e anche costantemente perseguito nel corso della deposizione all'udienza del 1° marzo 2023 di non ledere la posizione del [REDACTED].

Tanto può evincersi dal desiderio che manifestava di comprendere le ragioni del comportamento altalenante dell'odierno appellante nello svolgimento della relazione sentimentale sino al punto accompagnava l'uomo da uno psicologo che lo aiutasse al fine del corretto e sano mantenimento delle relazioni affettive. La donna nella sua esposizione non è apparsa giammai pervasa da intenti vendicativi nei confronti del [REDACTED], apparendo, piuttosto, dotata di natura semplice e ben disposta nei confronti dell'odierno appellante, pur dopo aver sporto più di una denuncia nei suoi confronti.

Nonostante la necessità per il Pubblico Ministero, come evidenziava dalla Difesa, di procedere a contestazioni a supporto della memoria, anche a cagione del ripetersi delle condotte aggressive, minacciose e soffocanti del [REDACTED] ai suoi danni ("PM: *si ricorda che cosa le contestava in particolare in quel periodo?* [REDACTED]: *non me lo ricordo, le cose sono state tante*" cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 1° marzo 2023 pg. 18) il dichiarato della persona offesa [REDACTED], spontaneo e per niente 'preparato', è risultato compiutamente riscontrato dalle dichiarazioni degli altri testi escussi e di quelli le cui dichiarazioni sono state acquisite con il consenso delle parti ai sensi dell'art. 493, 3° comma, c.p.p. all'udienza del 1° marzo 2023.

È il caso dei condomini dello stabile di abitazione della persona offesa, [REDACTED] [REDACTED] (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali del 28/6/2022) e di [REDACTED] (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali del 29/6/2022), i quali hanno riferito della presenza costante, reiterata e pressante di un uomo - che riconoscevano nel [REDACTED] - fuori della casa che rimaneva anche delle ore a stazionare, chiedendo alla [REDACTED] di entrare mentre quest'ultima gli negava l'ingresso, delle minacce da costui proferite, del suo fare aggressivo (rivolto anche nei confronti della [REDACTED]) e delle urla che udivano.

È anche il caso di familiari della donna, la figlia [REDACTED] (escussa all'udienza del 15/3/2023) e il genero [REDACTED] [REDACTED] (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali del 1/11/2022), che, in modo del tutto sincero e genuino, ricordavano gli episodi aggressivi e minacciosi ai quali avevano assistito.

Riscontrano, ancora, le dichiarazioni rese dalla [REDACTED] anche i ben 321 contatti telefonici riscontrati in uscita dal cellulare in uso al [REDACTED] verso l'utenza della donna in sede di acquisizione dei tabulati dal teste di Polizia Giudiziaria SAVIANO Domenico, all'epoca Comandante dei Carabinieri della Stazione di [REDACTED], nel solo e ristretto periodo 15-22 luglio 2022 (cfr. verbale stenotipico di udienza del 12/4/2023 pag. 4).

La linea difensiva del ricorrente non era volta solo a screditare la testimonianza della persona offesa, che, viceversa e come detto, è apparsa del tutto credibile, nella sua semplicità e genuinità, oltre che, come detto, riscontrata *ab externo*, restando a fronte di tali elementi del tutto indifferente la circostanza che nel processo sia portatore di interessi civili. Sosteneva, invero, la Difesa nell'interesse del [REDACTED] che dal portato dichiarativo della persona offesa non fosse emerso l'evento tipico del reato di stalking, dovendo, piuttosto, ritenersi, in assenza del detto evento, sussistente l'ipotesi contravvenzionale delle molestie, per il sol fatto che la donna avesse dichiarato di non aver paura dell'uomo denunciato.

Avuto, in particolare, riguardo allo specifico motivo di critica mossa nell'atto di appello circa l'insussistenza di prova in merito all'evento del delitto di stalking (evento alternativo dell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa ovvero dell'arrecare in capo ad essa un perdurante e grave stato di ansia o di paura) ritiene, viceversa, la Corte che tanto risulti pienamente provato dall'istruttoria compiuta.

Come già osservato dal Tribunale gravato, ha affermato la giurisprudenza di legittimità che "... *la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764) e, più in generale, può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili*

dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata ..." (cfr. Cass. V sez., 14 settembre 2017, n° 57704).

E non v'è dubbio che la condotta del ■■■■■, - che, nel corso di un rapporto altalenante, fatto di periodi di breve calma e di reiterati atteggiamenti ingiuriosi, aggressivi e minacciosi del tipo di quelli descritti nel capo di imputazione nonché di tentativi pressanti e asfissianti di riprendere la relazione, - costituisce un comportamento idoneo a creare nella persona 'media' uno stato di ansia e di paura.

D'altra parte, come si è detto, la ■■■■■, sebbene nel tentativo di evitare di porre in eccessiva cattiva luce il ■■■■■, abbia affermato di non aver paura dell'uomo, ciononostante nel corso della sua deposizione reiteratamente ripeteva che l'esigenza che avvertiva dopo l'esperienza con il ■■■■■ era quello di essere lasciata in pace e in più punti ha istintivamente riferito del suo stato d'animo di fronte alle condotte incalzanti ed eccessive del ■■■■■: "... lui si presentava, si nascondeva dappertutto... Mi seguiva dappertutto, me lo trovavo dappertutto ... di questi problemi non ne voglio più, gli ho detto che lo perdono pure, però voglio vivere in santa pace, io voglio trovare la mia vita che tenevo, la pace, non questo squilibrio ...non ne potevo più che lui veniva tutti i giorni sotto casa, ieri ero disperata, non ce la facevo più ... È arrivato un periodo che io lo bloccavo. ..., poi sono arrivata anche al punto che io ho cambiato la scheda telefonica dopo tanti anni che ci avevo il mio numero, però sono stata costretta perché non ne potevo più ... io sono disposta a perdonarlo, poi la legge decide,... ma per pietà e perché capisco che la persona forse non ha capito quello che ha fatto, però voglio stare tranquilla ..." (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 1° marzo 2023 pgg. 10, 46 e 50).

Ancora e a titolo esemplificativo, riferiva dell'episodio di cui al capo 2 della rubrica del 16/6/2022 in cui, rincasando da un viaggio dalla figlia in Spagna a mezzanotte e mezza, trovava il ■■■■■ nella propria abitazione ad aspettarla, e al proposito precisava: "... io mi spaventai... Lo invitai ad uscire fuori ... lui: no, ma io ti voglio parlare, io ti voglio solo parlare, parliamo un attimo>, io dallo spavento me ne andai ... pensai io ad andarmene fuori di casa, perché sinceramente mi ero spaventata, cioè avevo paura ... lui, inseguendomi, mi afferrò per mano io cascai sulla scalinata ... avevo paura, stavo solo io dentro casa, a quell'ora chi mi sentiva? Già nessuno ti sentiva lì dove abitavo, stanno giusto uno o due vecchietti ..." (cfr. Verbale stenotipico dell'udienza del 1° marzo 2023 pg. 19-20).

Appare, dunque, evidente che il ■■■■■, con la sua condotta reiterata, incalzante, costantemente incombente, assillante, pressante e anche prepotente, perché è tale - oltre che illecita - la condotta di chi si introduce nella casa di altri, di chi ingiuria, usa violenza, abbia realizzato appieno l'evento

tipico del delitto di stalking, imponendo anche all'improvviso la sua presenza e violando i posti in cui l'individuo generalmente si sente più sicuro, facendo venire meno la tranquillità e l'equilibrio dell'esistenza.

Il reato non viene meno per la condotta talvolta accomodante della donna che, pur di acquistare un po' di tranquillità, talvolta lo assecondava acconsentendo a parlargli al telefono o anche *de visu*, nella convinzione che fosse portatore di problematiche che lo portassero a gestire malamente le relazioni affettive e importanti e nella speranza di aver un po' di tregua "... il signor [REDACTED] mi fa telefonate dalla mattina alla sera e messaggi, ... allora io non ne posso più... Perché io sono stanca di rispondere a tutti... Perché lui: <rispondimi, rispondimi, rispondimi, >, lui è di continuo, di continuo... Allora io a quel punto lì non so come devo fare, io per togliermelo davanti ho detto: < sì, sì, ti amo, ciao, buona notte > perché altra soluzione non ne ho..." (cfr. Verbale stenotipico dell'udienza del 1° marzo 2023 pg. 45).

Va, dunque, respinto il primo motivo di appello.

B. La richiesta assolutoria dal delitto di cui all'art. 614 c.p.

Anche il compendio probatorio relativo al delitto di cui all'art. 614 c.p. risulta pienamente conducente all'integrazione degli estremi della fattispecie non riscontrandosi contraddizioni o sbavature di sorta.

A fronte della dichiarazione della [REDACTED] conformi rispetto all'imputazione elevata al capo 2, il [REDACTED] affermava di essere in possesso delle chiavi di casa della donna.

Si osserva, tuttavia, che la tesi difensiva contrasta, oltre che con il narrato della [REDACTED], anche con quanto dichiarato dai già menzionati condomini della donna che raccontavano di aver visto di sovente il [REDACTED] stazionare per ore sotto l'abitazione della persona offesa.

D'altra parte, la breve convivenza dei due come raccontato della [REDACTED], aspetto temporale non smentito dalla Difesa, e l'altalena della frequentazione non è certo compatibile con il possesso delle chiavi di casa della donna.

Sicché, va respinto anche il secondo motivo di appello.

C. La richiesta di assoluzione dal delitto di lesioni del 16/6/2022

Si ritiene, viceversa, meritevole di accoglimento la richiesta assolutoria dal delitto di lesioni di cui al capo 3) - invero la richiesta per mero *lapsus calami* fa riferimento alla data del 30/10/2022, laddove descrive nel dettaglio, viceversa, le circostanze di cui ai fatti occorsi il 16/6/2022.

Invero, nella descrizione della dinamica fatta dalla [REDACTED] (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 1° marzo 2023 pg. 18 e ss) emerso chiaramente che, nell'intento di scappare dalla casa in cui c'era il [REDACTED], la donna scendeva per le scale trattenuta per una mano dall'uomo che, perdendo la

presa. faceva sì che la donna perdesse l'equilibrio lungo le scale, procurandosi le lesioni di cui al capo 3.

Dunque, non può dirsi presente al di là di ogni ragionevole dubbio quantomeno l'elemento psicologico del delitto di lesioni, nemmeno sotto forma del dolo eventuale.

Di siffatta pronuncia assolutoria si deve tenere conto ai fini della determinazione della pena laddove, in assenza di contestazione in merito al trattamento sanzionatorio, si procede all'eliminazione del *quantum* di aumento (tre mesi) a titolo di continuazione fatta dal Giudice di primo grado determinandosi la pena finale in anni uno, mesi nove di reclusione.

D. La richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena

Quanto all'ultima delle censure, si osserva che effettivamente non possa essere concessa la sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. ostandovi il chiaro dettato normativo, in considerazione del fatto che il [REDACTED] è già stato destinatario per ben due volte della sospensione condizionale della pena (cfr. sentenza del Tribunale di [REDACTED] e sentenza del [REDACTED]).

E. Le disposizioni civili

Vanno, infine, confermate le statuizioni civili di accertamento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno cagionato dai reati accertati dal Giudice del merito alla parte civile costituita, che verrà liquidata nella separata e naturale sede civile. La presenza della detta parte civile anche allo svolgimento del secondo grado di giudizio comporta la condanna del [REDACTED] alla rifusione delle spese sostenute in questa sede dalla stessa.

Per i contemporanei impegni dell'estensore dovuti al gravoso carico di lavoro si fissa il termine di cui al dispositivo per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 5 luglio 2023 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica nei confronti di [REDACTED], assolve quest'ultimo dal reato ascrittogli al capo 3) e per l'effetto ridetermina la pena in anni 1 mesi 9 di reclusione. Conferma nel resto.

Conferma le disposizioni e i capi della sentenza che concernono gli interessi civili e per l'effetto condanna [REDACTED] al pagamento delle ulteriori spese di giudizio in favore della costituita



parte civile che liquida in eur [REDACTED]
[REDACTED]

Letto l'art. 544 co. 3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Napoli, 15 dicembre 2025

Il Presidente estensore

Dott.ssa Gabriella Gallucci

